



...omissis...

Oggetto: istanza di riesame avverso il rigetto delle istanze di accesso civico generalizzato, presentata dal sig. ...omissis... ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013.

VISTE le istanze di accesso agli atti amministrativi, *rectius* di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii presentate in data 4 agosto 2023 (acquisite a protocollo n. 64156, n. 64158 e n. 64161 del 4 agosto 2023) dal sig. ...omissis... nelle quali l'istante ha chiesto di prendere visione delle annotazioni/iscrizioni risultanti presso il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 a carico degli operatori economici COSMOPOL Spa, International Security Service Vigilanza Spa e LADISA Srl;

VISTO il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso ai documenti richiesti, emanato dall'Ufficio Sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni (USANSOA) dell'ANAC (prot. n. 69893 del 6 settembre 2023);

VISTA l'istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego presentata dal sig. ...omissis... , ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 acquisita a protocollo n. 70192 del 6 settembre 2023;

CONSIDERATO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'A.N.AC. "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*";



SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

dall'istruttoria svolta è emerso che le originarie istanze di accesso civico generalizzato sono state rigettate dall'Ufficio USANSOA ai sensi dell'art 5 bis, comma 2, lett. a) e c), valutate le prevalenti esigenze di "*protezione dei dati personali ma anche degli interessi economici e commerciali di una persona fisica e giuridica*". L'Ufficio, in particolare, ha rilevato come fosse "*ragionevolmente prevedibile il pregiudizio che l'ostensione causerebbe agli interessi dei soggetti controinteressati, tra cui in particolar modo quelli di riservatezza dei dati personali e imprenditoriali*". Il bilanciamento d'interessi così risolto appare condivisibile solo in parte, e ciò per le seguenti ragioni.

In primo luogo si evidenzia che le iscrizioni/annotazioni riportate nel casellario informatico a carico degli operatori economici COSMOPOL Spa, International Security Service Vigilanza Spa e LADISA Srl (acquisite dal RPCT con prot. n. 72198 del 12 settembre 2023) non recano dati personali. Esse, infatti, si riferiscono esclusivamente a persone giuridiche e non contengono informazioni riguardanti persone fisiche identificate o identificabili, secondo la nozione fornita dall'art. 4, n. 1, Regolamento UE 2016/679. Anche i dati giudiziari presenti, del resto, coinvolgono persone giuridiche e, pertanto, non risultano idonei a rivelare aspetti personali della vita privata o di relazione di altri individui. Ciò posto si ritiene che nel caso di specie sia stato impropriamente richiamato il limite alla conoscibilità dei dati indicato dall'art. 5 bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.

Quanto, invece, al secondo motivo di rigetto, con il quale si attribuisce preminente tutela agli interessi economici e commerciali degli operatori economici, non può sottacersi come l'eventuale *disclosure* delle annotazioni e/o iscrizioni nell'ambito di un accesso civico generalizzato possa influenzare negativamente i rapporti commerciali delle persone giuridiche coinvolte, anche al di fuori delle finalità connesse al casellario informatico.

Com'è noto, quest'ultimo consiste in una banca dati curata da A.N.AC. al cui interno vengono annotate informazioni e notizie espressamente previste dal d.lgs. n. 36/2023, in quanto ritenute dal legislatore indicative del grado di affidabilità di un operatore economico nell'ambito della contrattazione con un soggetto pubblico. Il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato in attuazione della delega conferita all'Autorità dall'art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, prevede un'articolazione del sistema in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità (art. 6). Gli artt. 7, 8 e 9 individuano i soggetti legittimati alla consultazione rispettivamente delle sezioni A, B e C. Nel dettaglio, è disposta la più ampia pubblicità per le informazioni contenute nella prima sezione, mentre la conoscibilità dei dati contenuti nella seconda viene riservata ai soli operatori economici limitatamente alla propria posizione. Infine, per la sezione C è prevista l'assoluta segretezza dei dati, resi accessibili esclusivamente all'Autorità. Tale scelta è scaturita dalla valutazione dell'impatto che la conoscenza delle informazioni ivi raccolte potrebbe produrre in caso di divulgazione. Il bilanciamento, dunque, tra le esigenze di trasparenza e gli interessi economici e commerciali delle persone giuridiche può intendersi già svolto in sede di stesura del citato



Regolamento, ritenendo che la pubblicità delle annotazioni e delle iscrizioni potrebbe cagionare un danno all'immagine ed alla reputazione degli operatori economici non necessaria al raggiungimento delle finalità perseguite dall'istituzione del casellario informatico. Pertanto, il diniego opposto in prima istanza dall'Ufficio USANSOA a tutela degli interessi economici e commerciali delle persone giuridiche risulta conforme alle osservazioni sopra riportate.

Per tali motivi, si

RIGETTA

la richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell'istanza di accesso civico generalizzato inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. dal sig. ...*omissis*..., nei termini suesposti.

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dott.ssa Antonella Cirillo

Firmato digitalmente